



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E STRUMENTI DI TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER).

L'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", disciplina nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fatti riconducibili a fenomeni di *maladministration*, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*. La disposizione è stata introdotta con l'art. 1 co. 51 della L. 190/2012, c.d. Legge anticorruzione, e da ultimo modificata dall'art. 1 co. 1 della L. 179/2017.

Per whistleblower si intende il dipendente pubblico, o soggetto ad esso equiparato, il quale, venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di condotte illecite, di circostanze relative a violazioni o irregolarità lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Pubblica Amministrazione, ne faccia segnalazione agli organi competenti ad intervenire.

La presente procedura tiene conto delle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" del 24 luglio 2019, ancora non adottate nella loro versione definitiva da ANAC le quali forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti, proponendo altresì un modello procedurale e di tutela del segnalante sottoposto a misure ritorsive.

A tali Linee Guida si aggiungono il parere del Consiglio di Stato n. 615 del 24 marzo 2020 e il parere del Garante della Privacy del 4 dicembre 2019, entrambi aventi ad oggetto le suddette Linee Guida.

Con il presente documento il Comune di Casnigo individua la procedura per effettuare una segnalazione ed illustra gli strumenti di tutela del segnalante di condotte illecite riguardanti situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

1. Soggetti

Possono presentare la segnalazione di un illecito o un'irregolarità i dipendenti del Comune di Casnigo, nonché dipendenti di enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune.

Possono altresì effettuare la segnalazione i collaboratori e consulenti dell'Amministrazione comunale con qualsiasi tipologia di incarico o contratto e i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

2. Oggetto della segnalazione

Ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 il dipendente pubblico può segnalare le condotte illecite di cui sia



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, quindi fatti, notizie o informazioni apprese sia in virtù del ruolo ricoperto nell'amministrazione, sia in occasione e/o a causa dello svolgimento della mansione lavorativa.

La condotta illecita segnalata ha ad oggetto tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La definizione è volutamente ampia, in quanto comprensiva sia dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Tit. II, Capo I del codice penale, che quelle condotte non ascrivibili a reati dalle quali comunque emergono fenomeni di malamministrazione.

La nuova formulazione dell'art. 54 bis TUPi prevede che la segnalazione debba essere finalizzata alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione, per impedire che l'istituto del whistleblowing possa essere utilizzato nell'interesse esclusivo e personale del segnalante.

Il segnalante deve indicare subito la propria identità (la cui riservatezza verrà comunque tutelata durante tutto il procedimento): l'unico soggetto autorizzato a conoscere l'identità del segnalante è il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione**.

Dovrà, inoltre, fornire una descrizione circostanziata dei fatti, tramite l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute verifiche a riscontro della sua fondatezza. In via esemplificativa devono risultare chiare, tra le altre, le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, la sua descrizione, l'indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; possono, inoltre, essere allegati documenti in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione nonché indicati i soggetti capaci di contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

3. Procedura di segnalazione

Per effettuare una segnalazione occorre accedere al link <https://casnigo.whistleblowing.it/#/> cliccando sul pulsante "invia una segnalazione", sulla seguente schermata:

Comune di Casnigo

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

Il segnalante troverà le seguenti tre sezioni:

“Segnalazione” dove il segnalante dovrà:

- indicare la propria categoria di appartenenza tra le selezionabili nel menù a tendina (ad es.: dipendente del Comune; consulente dell'Amministrazione etc) – *campo obbligatorio*;
- indicare le circostanze di tempo e di luogo, il fatto storico e gli elementi idonei alla identificazione del segnalato – *campo obbligatorio*;
- allegare eventuali file ritenuti rilevanti per la segnalazione (con possibilità di descriverne brevemente il contenuto).

“Identità segnalante” dove il segnalante dovrà:

- indicare il proprio nome e cognome – *campo obbligatorio*;
- eventualmente indicare l'unità organizzativa della quale fa parte nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- eventualmente indicare contatti ulteriori, pur nella consapevolezza che è la piattaforma il canale prioritario di dialogo con l'RPC.

“Invio” dove il segnalante dovrà spuntare la casella che gli ricorda di registrare il codice di 16 cifre con il quale potrà successivamente verificare lo stato della sua segnalazione e rimanere in contatto con il Responsabile prevenzione della corruzione attraverso la piattaforma di segnalazione.

La segnalazione perverrà al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e al gruppo di lavoro dedicato a supporto del servizio, individuato con apposito provvedimento dello stesso Responsabile.

La gestione delle segnalazioni avviene in due fasi:

- nella prima l'RPC ne valuta l'ammissibilità, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa, durante i quali l'RPC può chiedere al segnalante di circostanziare e/o integrare la segnalazione;
- nella seconda fase, che si avvia decorsi i dieci giorni della fase di valutazione di ammissibilità, l'RPC inizia l'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate, la quale dovrà concludersi entro i successivi trenta giorni.

Laddove l'istruttoria risulti particolarmente complessa, il RPC può motivatamente prorogare di altri 30 giorni il termine per la sua conclusione.

Durante l'istruttoria, l'RPC esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.

A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica sempre avendo cura di garantire la riservatezza



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

dell'identità del *whistleblower*.

La richiesta di integrazione dell'istruttoria sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, l'RPC ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Ove, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, l'RPC si rivolge agli organi preposti secondo le rispettive competenze (Ufficio Procedimenti Disciplinari interno all'Ente, Autorità giudiziaria ordinaria; Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica), mediante invio di una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria conclusa, espungendo ogni riferimento che possa consentire di risalire all'identità del segnalante. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.

Le segnalazioni e la correlata documentazione di supporto verranno conservate dall'amministrazione per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato in modo da garantirne l'anonimato.

4. Tutela del segnalante (*whistleblower*)

La nuova formulazione dell'art. 54bis D. Lgs. 165/2001 rafforza il sistema di protezione attorno al segnalante attraverso tre tipologie di tutela:

- riservatezza dell'identità del segnalante;
- comunicazione all'ANAC da parte del segnalante, delle misure ritorsive e/o discriminatorie adottate dall'Amministrazione nei confronti dello stesso in ragione della segnalazione;
- esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio.

4.1. Riservatezza

La riservatezza dell'identità del segnalante si sostanzia nel rigoroso divieto di rivelazione della medesima senza l'espresso consenso dello stesso. Così come chiunque riceva, conosca o sia interessato alle procedure avviate con la segnalazione resta tenuto a tutelare l'assoluta riservatezza di quelle informazioni. Da tale rigoroso e connesso principio deriva conseguentemente la responsabilità disciplinare in capo a chi violi quell'obbligo,



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In quanto unico destinatario delle segnalazioni, il solo autorizzato a conoscere l'identità del whistleblower è il Responsabile della prevenzione della corruzione, a sua volta custode del consenso di questo alla rivelazione, che si potrà avvalere, nella fase iniziale dello svolgimento dell'istruttoria, come riportato al punto precedente, del gruppo di lavoro individuato con formale provvedimento dello stesso responsabile.

Corollario della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è la sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione al diritto di accesso agli atti amministrativi, non solo ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 33/2013 (accesso civico e accesso civico generalizzato), ma anche ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 (accesso c.d. documentale).

4.2. Misure ritorsive

Il dipendente che effettua la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (c.d. misure ritorsive) per il solo fatto di aver segnalato l'illecito.

Pertanto, a fronte della comunicazione di una misura discriminatoria, è onere dell'Amministrazione dimostrare che la stessa è motivata da ragioni estranee alla segnalazione.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive devono essere effettuate dal segnalante (o dalle organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'Amministrazione) all'ANAC mediante le seguenti modalità:

- accesso alla piattaforma informatica appositamente creata e utilizzabile dal link <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> modalità prioritaria di presentazione della comunicazione;
- trasmissione al protocollo generale di ANAC di una comunicazione in carta libera contenente gli elementi essenziali o compilazione e trasmissione al medesimo protocollo tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'ANAC.

Compito di ANAC è quello di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione e informare il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, risulta essenziale che vi sia una segnalazione di illeciti precedente a tale comunicazione, poiché è in relazione alla segnalazione stessa che viene valutato l'intento ritorsivo della misura adottata dall'Amministrazione.

Per completezza si precisa che alla comunicazione di misure ritorsive si applicano le disposizioni in tema di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990.



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri, 38 24020, Casnigo (BG)
Tel.: 035 740001 | E-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
C.F. / P.IVA 81001030162 | 00793310160

4.3. Segreto d'ufficio

A completamento del sistema di tutele del segnalante, la Legge 179 del 2017 all'art. 3 ha introdotto una norma che esclude la responsabilità del whistleblower nel caso di rivelazione per giusta causa di notizie coperte dall'obbligo di segreto, ai sensi degli artt. 326, 622, 623 c.p. e 2105 c.c.

La disposizione opera ove la rivelazione avvenga con modalità non eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, essa non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni, pena l'inapplicabilità del sistema di tutele.

5. Riservatezza del segnalato

Nonostante la legge non lo preveda espressamente, le Linee Guida ANAC soprarichiamate suggeriscono di adottare, nella trattazione e gestione delle segnalazioni, le necessarie cautele per la tutela della riservatezza (e della reputazione) del soggetto segnalato, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, calibrando la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

6. Disposizioni finali

L'RPC rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co.14, della legge 190/2012.

Le procedure qui esplicitate potranno essere sottoposte a revisione periodica.